

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Donatella CERRE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] cod. fisc. [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] Via [OMISSIS] avverso la decisione in data 26/3/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo di Condojanni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso con riduzione della sanzione alla censura;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o in via subordinata la riduzione della sanzione alla censura.

FATTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza nell'anno 2012, in ragione dell'attività di monitoraggio delle attività legate agli studi legali, aveva modo di accertare che, in data prossima al 10.07.2012, gli avvocati [RICORRENTE] e [MEVIA] avevano:

- inviato e comunque recapitato ad un numero indistinto di soggetti tra i quali i condomini del condominio di via [OMISSIS] in Monza, una comunicazione - composta da una lettera di accompagnamento e da una *brochure* pubblicitaria del loro studio e delle attività da essi svolte - con la quale venivano offerte prestazioni professionali;
- diffuso ed utilizzato la *brochure* allegata alla lettera di accompagnamento senza indicare quanto previsto dall'art. 17 *bis* (*Modalità dell'informazione*) del Codice deontologico forense e cioè: i nominativi dei professionisti che compongono lo studio, l'Ordine di appartenenza di ciascun avvocato facente parte dello studio, gli indirizzi delle sedi secondarie.

Ciò appurato il COA, con comunicazione inviata il 18.07.2012 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica dello studio, chiedeva chiarimenti agli avvocati [RICORRENTE] e [MEVIA]. Vi provvedeva l'avvocato [RICORRENTE] che, con nota del 05.09.2012, rappresentava che l'unica comunicazione che era stata inviata era quella ai condomini del Condominio di via [OMISSIS] in Monza e che nella missiva non era contenuta alcuna offerta di prestazioni professionali; inoltre deduceva che i contenuti di cui alla *brochure* erano rispondenti a quelli normati.

Ritenuta priva di pregio la difesa spiegata dall'avvocato [RICORRENTE] il COA, con missiva del 18.01.2013 comunicava l'apertura del procedimento disciplinare a carico degli avvocati [RICORRENTE] e [MEVIA] e formulava a carico di entrambi la seguente incolpazione:

“ a) violazione del disposto degli artt. 5, 17 e 19 del CDF per avere inviato e comunque recapitato ad un numero indistinto di soggetti – privati cittadini, studi professionali, società ed imprenditori – e, quantomeno a tutti i condomini del condominio di via [OMISSIS] in [OMISSIS], al loro domicilio e nei luoghi di lavoro, in data 10.07.2012 e

successive, comunicazione, composta da una lettera di accompagnamento di una brochure pubblicitaria del loro studio, con lo specifico riferimento allo svolgimento dell'attività legale della stessa menzionata, con la quale venivano da loro offerte prestazioni professionali.

In Monza in periodo prossimo al 10.07.2012.

b) violazione del disposto dell'art. 17 bis CDF per aver diffuso ed utilizzato la brochure di cui al capo a), contenente informazioni sulla loro attività professionale, senza indicare quanto specificamente previsto dalla norma invocata ed in particolare i nominativi dei professionisti che compongono lo studio reclamizzato, l'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti dello stesso studio, gli indirizzi delle sedi secondarie menzionate solo genericamente con il toponimo.

In Monza a far tempo da data prossima ed antecedente il 10.07.2012.”

Alla prima adunanza dibattimentale disciplinare gli incolpati eccepivano, peraltro come già fatto nelle memorie depositate in lor difesa in data 05.09.2012 (presentata solo dall'avvocato [RICORRENTE]), 08.02.2013 ed infine il 17.03.2014, il mancato rispetto del termine a comparire ai sensi dell'art. 59 (*Procedimento disciplinare*) e dell'art. 65 (*Disposizioni transitorie*) della legge professionale nonché la impossibilità di spiegare istanze difensive nella fase preliminare alla formulazione del capo di incolpazione per non essere loro stato consentito di prendere visione ed estrarre copia dell'atto che aveva dato impulso al procedimento disciplinare. Il COA, sentite le eccezioni, provvedeva a rigettarle per i seguenti motivi:

- il termine a comparire di cui agli artt. 59 e 65 della legge 247 del 2012 risultavano, come da atti acquisiti al fascicolo dibattimentale disciplinare, correttamente osservati;
- la notizia "criminis" era stata aperta di ufficio e non, come erroneamente sostenuto dagli incolpati in ragione di un esposto, motivo per cui di alcun atto presupposto essi avrebbero dovuto ricevere notizia, prender visione ed estrarre copia essendo stato il procedimento aperto di ufficio;
- la comunicazione della pendenza del procedimento disciplinare era stata comunicata ad entrambi gli avvocati a mezzo pec e all'indirizzo di posta elettronica dello studio ove essi esercitavano stabilmente l'attività professionale.

Disposta, dunque, la prosecuzione della celebrazione del procedimento venivano escussi i testi Spadari e Soglio e chiusa la istruttoria dibattimentale il COA, ritenute provate - sia documentalmente che per le prove dichiarative assunte - le condotte contestate, applicava nei confronti di entrambi gli incolpati la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

Il COA dava per accertata la riferibilità dell'iniziativa agli incolpati considerato che l'avvocato [RICORRENTE] nell'imminenza della contestazione con memoria del 05.09.2012 non ne aveva disconosciuto la paternità, al contrario ne aveva ridimensionato la rilevanza anche deontologica soffermandosi su dati e circostanze che potevano essere conosciute solo da chi avesse dato impulso all'iniziativa; seppur, poi, con memoria del marzo 2014 forniva versione diversa sostenendo la estraneità all'iniziativa e depositava una denuncia nei confronti di ignoti.

A giudizio di colpevolezza disciplinare il COA perveniva in ragione del fatto che i precetti relativi alla pubblicità (anche per come interpretati alla luce del decreto cd. Bersani) non esimono l'avvocato dal rispetto dei canoni di decoro e dignità della professione oltreché alla trasparenza e alla veridicità dell'informazione violando i quali il professionista si rende responsabile delle violazioni di cui all'art. 17 bis e dell'art. 19 del Codice deontologico forense.

Considerato quanto precede il COA di Monza comminava all'incolpato la sanzione della sospensione per mesi due dell'esercizio dell'attività professionale.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto per il tramite di difensore appositamente nominato (avvocato [OMISSIS] del Foro di Bergamo) tempestiva impugnazione avverso la decisione della quale era destinatario emessa dal COA di Monza in data 26.03.2014, depositata in data 09.12.2014 e notificata in data 19.12.2014 chiedendo che il CNF, in accoglimento del ricorso:

- in via principale:

1. annulli la decisione gravata, per difetto di correlazione con l'addebito contestato, nella parte in cui è stata ritenuta integrata la violazione dell'art. 17 del previgente Codice deontologico forense;
2. assolva l'incolpato dalla violazione dell'art. 19 del previgente codice deontologico forense, contestata al capo a), perché il fatto non sussiste;
3. applichi, per la residuale ipotesi di violazione contestata al capo b) dell'incolpazione, la sanzione dell'avvertimento;

- in via subordinata, applichi la sanzione disciplinare della censura.

A sostegno del ricorso vengono svolti i seguenti motivi:

1. con il **primo motivo** di gravame, il ricorrente deduce che la violazione deontologica contestata al capo a) della incolpazione "*non è congruente con la descrizione del fatto costituente l'addebito disciplinare contestato*" (pagina 3). Nello specifico, a parere del ricorrente la condotta rimproverata non rileva ai fini degli elementi costitutivi della previsione di cui all'art. 17 CDF bensì, dalla lettura sistematica del capo di incolpazione,

di quelli costitutivi il divieto di accaparramento di clientela di cui all'art. 19 CDF. Da ciò il difetto di correlazione tra la parte motiva della decisione e la disposizione deontologica contestata;

2. con il **secondo motivo** di ricorso, il ricorrente sostiene la insussistenza della violazione del divieto di accaparramento della clientela in quanto, pur volendo ritenere la paternità dell'iniziativa all'incolpato, nondimeno non può rilevarsi che non si versi in ipotesi di offerta di prestazione professionale dovendosi al contrario ammettere, al più, che trattasi di mera pubblicità informativa. Difatti l'offerta di prestazione professionale richiede un *quid pluris* rispetto alla mera illustrazione delle caratteristiche della propria attività professionale come accaduto nel caso specifico;

3. con il **terzo motivo** di gravame, il ricorrente sostiene che l'art. 35 del codice deontologico forense attualmente vigente non prevede, come al contrario faceva l'art. 17 *bis* vigente al momento dei fatti contestati, tra le modalità dell'informazione quella relativa alla indicazione dei nominativi dei professionisti che compongono lo studio reclamizzato nonché agli indirizzi delle sedi secondarie menzionate solo genericamente con il toponimo. L'art. 35, difatti, prevede solo che nella pubblicità informativa venga indicato l'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti dello stesso studio. A parere del ricorrente, si tratta di *ius superveniens*, e dunque "trattandosi di disposizioni più favorevoli all'incolpato, deve trovare applicazione nel presente procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 65 della legge 31.12.2012, n. 247".

Dunque, a tutto voler concedere, sostiene il ricorrente e comunque ritenendo integrata la violazione dell'art. 35 nella parte in cui prevede che nella pubblicità informativa sia indicato l'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti dello stesso studio, il Consiglio dovrebbe applicare la sanzione meno afflittiva dell'avvertimento;

4. con il **quarto motivo** di impugnazione, il ricorrente sostiene che ove il Consiglio dovesse reputare sussistenti le violazioni per come addebitate dal COA di Monza, dovrebbe sussumerle nell'ambito delle previsioni deontologiche oggi vigenti di cui all'art. 35 (*Dovere di corretta informazione*) e 37 (*Divieto di accaparramento di clientela*) e più favorevoli all'incolpato in quanto stabiliscono quale sanzione edittale base quella della censura di certo meno gravosa e meno afflittiva della sospensione dall'esercizio della professione forense. Tali disposizioni sopravvenute trovano applicazione, a parere del ricorrente, in quanto più favorevoli per l'incolpato ed in quanto il procedimento disciplinare a suo carico era ancora pendente al momento della entrata in vigore.

Infine viene sostenuto che non può ritenersi applicabile al caso di specie la ipotesi di cui

all'art. 22, comma 2, del vigente CDF che prevede alla lettera b) che “*nei casi più gravi*” la sanzione tipica della censura possa essere aumentata sino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore ad un anno.

All'udienza del 23/2/2017 dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza.

DIRITTO

I motivi a sostegno del ricorso dell'avv.to [RICORRENTE] risultano solo parzialmente fondati e deve essere confermata la responsabilità disciplinare con riformulazione della sanzione per le ragioni e nei termini che di seguito saranno illustrati.

Esaminiamo i motivi nell'ordine in cui sono stati proposti nel ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente prende di mira l'art. 17 del CDF per affermare che la incolpazione “*non è congruente con la descrizione del fatto costituente l'addebito disciplinare contestato*” ed assume che nel caso che interessa non ricorrono gli elementi costitutivi della previsione dell'art.17 citato.

Ad avviso di questo Consiglio non si pone un problema di nullità della decisione per difetto di chiarezza e specificità della incolpazione, così come articolata nell'addebito, essendo nota sul punto la giurisprudenza secondo cui in tema di procedimento disciplinare quello che è necessario e sufficiente al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato è una chiara contestazione dei fatti addebitati; resta invece irrilevante la configurazione giuridica dei fatti contestati. (Cfr.Cass.Sez.Unite n.13723/2016. CNF – 24.9.2015 n.142).

Or nella specie nessuna incertezza sussiste sui fatti contestati nel capo a) della rubrica essendo evidente che l'addebito è chiaro e circostanziato già ad una prima e immediata lettura.

La censura del ricorrente può comunque trovare ingresso nella misura in cui reputa che la missiva con l'allegata brochure non viene meno al rispetto dei canoni all'art. 17 CD previgente, in quanto l'informazione fornita non deborda in forma di pubblicità ingannevole, comparativa, denigratoria equivoca e comunque lesiva della dignità e decoro della professione.

In definitiva gli elementi costitutivi dell'art.17 CD, rivisitato e reso più schematico nel nuovo codice deontologico, non risultano nel caso concreto in esame violati e quindi si può assolvere l'incolpato dalla ascritta violazione dell'art. 17 citato.

Analoga conclusione non può invece assumersi con riferimento dell'art.19 CD previgente (ora art.37) che costituisce l'oggetto del secondo motivo di gravame.

Dalla approfondita indagine probatoria svolta dal COA di Monza risulta pacifico che l'avv.to [RICORRENTE] ha distribuito dei plichi contenenti lettere e brochure nel complesso condominiale di Via [OMISSIS] composto da circa cento unità. La lettera costituente un tutt'uno con la brochure conteneva una precisa indicazione di “ *restare a disposizione per qualunque necessità*” e quindi faceva offerta diretta al domicilio dei destinatari di prestazioni professionali.

L'art.19 canone III del CD previgente, ora transitato con la medesima formulazione nel 4° co dell'art 37 del nuovo e vigente CD vieta in modo ben determinato tale comportamento e deve quindi ritenersi, sulla base di una giurisprudenza consolidata, che nel caso in esame risulti violato il divieto di accaparramento di clientela, di cui si è reso responsabile l'avvocato [RICORRENTE].

Con il terzo motivo di gravame il ricorrente coglie nel segno quando afferma che l'art.35 del nuovo codice deontologico, al contrario di quanto prevedeva l'art.17 bis vigente, al momento dei fatti contestati, non prescrive più tra le modalità dell'informazione quelle relative alla indicazione dei nominativi dei professionisti che compongono lo studio reclamizzato e agli indirizzi delle sedi secondarie, ma limita l'obbligo alla indicazione dell'Ordine presso cui è iscritto ciascuno dei componenti dello studio. Si tratta dunque di “*ius superveniens*” più favorevole all'incolpato che trova applicazione nel presente procedimento ex art.65 co 5 L. 247/2012. La violazione in definitiva permane, limitatamente alla mancata indicazione dell'Ordine di appartenenza, ma può aderirsi alla tesi del ricorrente secondo cui il fatto non è di rilevante gravità .

Con il quarto ed ultimo motivo l'avvocato [RICORRENTE] critica la decisione del COA di Monza in punto di applicazione della sanzione ed assume che la pena edittale per le violazioni degli art.35 e 37 N CD è in entrambi i casi la censura, e quindi invoca l'attenuazione della misura afflittiva, non ricorrendo certamente nel caso contestato un'ipotesi di particolare gravità.

Reputa questo Consiglio che il motivo debba essere accolto, ed anzi trattandosi di fattispecie limitata ad un solo episodio e circoscritta in un contesto condominiale possa ritenersi di lieve entità e quindi meritevole di essere sanzionata in modo attenuato con l'avvertimento.

P.Q.M.

Visti gli artt.li 40 e 54 RDL 27.11.1933 n. 1578 e art. 59 RD 37/34;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto applica all'avv.to [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per

finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2017;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 1 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria